

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIATTI, LORETO, DE LUCA Michele,
BARRILE, CONTE, DE GUIDI, MURINEDDU, SARACCO e
SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

ONOREVOLI SENATORI. - L'iniziativa legislativa che si propone persegue il duplice scopo di salvaguardare i prodotti tipici e garantire il consumatore dalle falsificazioni di varia natura, attuando la regolamentazione comunitaria.

La normativa di riferimento è stata conquistata con difficoltà dai Paesi mediterranei della Comunità superando il contrasto proveniente dagli interessi legati ai prodotti di fantasia o al marchio del produttore promossi da altri Paesi della Unione europea.

Questa legislazione avrà una ricaduta molto positiva sulla nostra agricoltura a tutela delle denominazioni tipiche già acquisite a livello nazionale e ancor più di quelle che potranno essere acquisite.

Le produzioni agroalimentari tipiche rappresentano oggi l'11,6 per cento della produzione lorda vendibile agricola nel nostro Paese, con punte del 55 per cento nei formaggi, il 18 per cento nei vini, il 31 per cento nei prosciutti e l'8 per cento dell'olio di oliva.

È un patrimonio di qualità che non ha confronti, basti pensare che gli altri *partners* europei hanno prodotti tipici che incidono del 10,6 per cento in Francia, dell'8,1 per cento in Grecia e dell'1,0 per cento in Irlanda.

La domanda europea di questi prodotti si aggira sul 7 per cento della domanda alimentare ma risulta in forte aumento; ne sono testimonianza l'interesse per la cucina mediterranea ed i suoi diversi componenti e l'attenzione per i prodotti ottenuti in modo naturale, ossia tradizionale.

Assieme alla attenzione pervasiva per gli aspetti salutistici vi è anche la ricerca di gusti e sapori particolari, forniti da prodotti che rinviano a contesti ambientali, storici e tecnologici specifici che trovano la suprema sintesi nei prodotti tipici locali.

Il testo che si propone è stato già approvato nella scorsa legislatura dal Senato e dalla Commissione Agricoltura della Camera.

Il testo disciplina il riconoscimento e la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli, il cui riconoscimento giuridico riveste grande importanza per gli imprenditori agricoli.

È noto che la materia è considerata nell'ambito della riforma della politica agricola comune, la quale tende a favorire una diversificazione della produzione agricola anche attraverso la promozione di prodotti specifici: i regolamenti CEE n. 2081 e 2082 del 14 luglio 1992 hanno disciplinato per la prima volta a livello comunitario la materia, che era prima regolamentata esclusivamente dagli Stati membri. Anzi può dirsi che l'esigenza di portare a compimento in misura globale la riforma della politica agricola comune approvata il 21 maggio del 1992 ha determinato una accelerazione dell'*iter* di approvazione dei regolamenti che si protraeva da molto tempo.

La riforma, che, come è noto, si prefigge un miglioramento dell'equilibrio dei mercati agricoli, garantendo nel contempo il reddito degli agricoltori e la protezione dell'ambiente, si è data come obiettivo principale anche il passaggio da una politica della quantità a una politica della qualità.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo qualitativo rivestono la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine da un lato, e delle attestazioni di specificità, dall'altro.

Le indicazioni geografiche (nella duplice accezione di denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza) consistono in nomi geografici impiegati allo scopo di distinguere prodotti con qualità legate al fattore geografico o a particolari condizioni di

produzione, aventi caratteristiche di collegamento con elementi tradizionali e con fattori umani e naturali. In particolare, per le denominazioni di origine si riconosce l'esclusività della denominazione in relazione alla indissolubilità del collegamento con i luoghi.

L'attestazione di specificità è una menzione comunitaria, che si aggiunge alla denominazione commerciale apposta sul prodotto, allo scopo di distinguere un prodotto dotato di particolari caratteristiche qualitative, geografiche e merceologiche suscettibili di essere controllate, da altri similari.

La presenza di una normativa europea, di livello regolamentare, comporta conseguenze di non poco conto sotto il profilo della tutela dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni, complessivamente considerate. Ed infatti, poichè, prima dell'emanazione dei citati regolamenti, non tutti gli Stati membri della Comunità avevano sottoscritto le convenzioni internazionali stipulate in materia, non era possibile tutela adeguatamente in questi Stati le denominazioni già registrate in altri Paesi.

Notevole era il danno soprattutto per i prodotti italiani di maggior pregio, la cui notorietà, acquisita a livello internazionale per le indubbie caratteristiche di qualità e preparazione secondo canoni tradizionali e costanti, era talvolta sfruttata attraverso l'uso dello stesso nome per incrementare la diffusione di prodotti solo esteriormente e superficialmente analoghi.

È evidente che questa situazione era suscettibile di produrre effetti negativi non solo nel corretto svolgimento delle relazioni commerciali tra imprese concorrenti, ma altresì nei confronti dei consumatori, non sempre adeguatamente informati sulle qualità dei prodotti e quindi in grado di poter orientare coscientemente la propria scelta. Inoltre in Italia tali riconoscimenti possono rappresentare un valido mezzo per sostenere redditi dei produttori agricoli, soprattutto nelle zone svantaggiate o di montagna.

La materia in esame era già stata oggetto di numerose iniziative nelle passate legislature, e si era anche giunti vicino all'appro-

vazione da parte della Commissione agricoltura in sede deliberante.

Nel testo vi sono due disposizioni di carattere specifico, che se pure in modo diverso, sono comunque correlate con le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità e rivestono una notevole importanza per il settore agricolo e nello stesso tempo una certa urgenza.

Si tratta di norme che modificano alcune disposizioni sulla produzione e la commercializzazione del miele, in particolare per quanto riguarda il miele di agrumi, le miscele con miele di nettare, miele di castagno ed altri mieli specifici (di timo, corbezzolo, erica, trifoglio e melata, che potranno avere, ad esempio, un'acidità superiore a quella prevista per gli altri mieli).

Viene, inoltre, affrontato il problema della deroga, entro certi limiti, del rispetto delle rigidissime norme igienico-sanitarie che, pur necessarie nella generalità delle situazioni, rischiano di provocare la chiusura di allevamenti e imprese produttrici di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano viene delegato il compito di predisporre specifiche leggi, peraltro di competenza, concernenti le norme igienico-sanitarie che devono essere osservate, compatibilmente con le realtà locali.

Sul piano sistematico si deve innanzitutto precisare che la necessità di un'iniziativa legislativa nell'ambito di un regolamento comunitario è determinata dalla circostanza che è necessario prevedere norme di coordinamento della normativa nazionale vigente con l'assetto legislativo previsto dalla Unione europea, con efficacia su tutto il territorio della Unione stessa. In particolare poi gli stessi regolamenti prevedono la possibilità per gli Stati membri di adottare specifiche opzioni, con riguardo agli organi di controllo ed agli organismi di tutela.

L'articolo 2 disciplina la presentazione delle domande di registrazione delle denominazioni, che deve essere effettuata al Ministero delle risorse agricole e alle regioni o province autonome.

Sotto il profilo delle competenze nazionali la materia è disciplinata specificamente dall'articolo 77, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale prevede in materia la competenza nazionale. Anche la legge n. 491 del 1993, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e sull'istituzione del nuovo Ministero, ha previsto in materia di valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari la competenza del Ministero, previa concertazione con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari, di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 491 del 1993.

L'articolo 2 del testo prevede inoltre lo svolgimento del procedimento di registrazione; il provvedimento in conclusione è di competenza della Commissione dell'Unione europea, conformemente al disposto dell'articolo 6 del regolamento n. 2081 del 1992 per DOP e IGP e degli articoli 3 e 6 del regolamento n. 2082 del 1992 per le attestazioni di specificità.

Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede le modalità per richiedere la riserva dell'uso del nome registrato come attestazione di specificità, previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2082 del 1992.

I soggetti legittimati alla presentazione delle domande sono indicati all'articolo 3: si deve trattare di un'organizzazione di produttori o di trasformatori (o costituita da entrambe le categorie) la cui forma giuridica è libera come previsto dai regolamenti dell'Unione europea. Le modalità di opposizione alla registrazione sono indicate all'articolo 4, sempre in conformità ai regolamenti comunitari.

L'articolo 5 definisce le modalità con cui il prodotto registrato deve essere etichettato, presentato e pubblicizzato.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine protette (DOP), e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità.

Il Comitato, i cui compiti sono specificati nel successivo articolo, è nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è costituito da 15 esperti di cui 6 espressione delle categorie economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto agroalimentare, uno in rappresentanza dei consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e tre dei Ministeri (risorse agricole, industria, commercio con l'estero).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme e le procedure stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

(Presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 6, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. Qualora un'organizzazione, di cui al successivo comma 1 dell'articolo 3, intenda riservare l'uso del nome registrato come attestazione di specificità al solo prodotto

conforme ai requisiti di cui al relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda.

4. Entro dieci giorni dalla presentazione è data notizia, sul Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma interessata e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, delle domande presentate ai sensi del comma 1. Entro lo stesso termine è data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Chiunque abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del precedente comma 4. Decorso tale termine il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

7. Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda

a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 7, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione motivata ai richiedenti entro il suddetto termine.

Art. 3.

(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, di produttori o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare, a prescindere dalla sua forma giuridica.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

Art. 4.

(Opposizione alla registrazione)

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purché debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 5.

(Indicazioni sui prodotti)

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale «DOC - denominazione di origine controllata», o la sigla «DOC», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione «IGP-indicazione geografica protetta», o «IGP», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione «specificità controllata», immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, deve altresì figurare il simbolo grafico specifico o il contrassegno, ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera *c)*, deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

4. È vietato, in caso di denominazioni composte, protette come DOC e IGP ai sensi del comma 1, usare parte di esse, qualora questa sia legata, per consolidata tradizione, all'accezione geografica di cui costituisce elemento integrante.

Art. 6.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità)

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità. Il Comitato può costituire gruppi di lavoro per categorie di prodotti agricoli ed alimentari, avvalendosi anche di esperti esterni.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1.

3. Il Presidente del Comitato è eletto fra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti.

4. Il Comitato è costituito da quindici membri con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, di cui sei designati dalle categorie economiche e imprenditoriali, uno designato dalle associazioni nazionali dei consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero. I membri del Comitato, sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

6. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.

Art. 7.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha competenza con-

sultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. In particolare il Comitato:

a) esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 7 e all'articolo 4, comma 3;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) propone azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

d) esprime il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 8.

(Consorti di tutela)

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali purché rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, quantitativo e qualitativo delle produzioni, al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) collaborano su richiesta dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero

delle risorse agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 presso i produttori ed i trasformatori, onde assicurare il rispetto degli adempimenti cui gli stessi sono tenuti ai sensi delle leggi vigenti e del disciplinare di produzione, attuando tutte le operazioni necessarie e conseguenti, ivi compresa l'apposizione dei marchi, dei contrassegni e dei simboli grafici identificativi della DOP, della IGP o della attestazione di specificità;

d) collaborano su richiesta dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 onde assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, IGP o attestazione di specificità, da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai Consorzi volontari sopraspecificati, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, può essere attribuita nei modi e forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché posseggano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore;

e) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento ove necessario dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato di cui al precedente articolo 6, con decreto, da emanarsi di intesa con il Comitato di cui all'articolo 2 comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, approva i programmi di produzione di cui al comma 1, lettera *b*), indicando le modalità di controllo della corretta applicazione dei programmi medesimi.

Art. 9.

(Funzioni di controllo e vigilanza)

1. Le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 ed alla presente legge sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che a tal fine può anche avvalersi dei consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge.

Art. 10.

(Certificazioni di conformità)

1. La certificazione di conformità al disciplinare può essere effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8.

2. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, a partire dal 1° gennaio 1998 i consorzi predetti, se non soddisfano i requisiti di cui agli stessi articoli, devono avvalersi di organismi di certificazione che adempiono le condizioni di cui alla norma EN 45011 del 26 giugno 1989.

Art. 11.

*(Modifiche alla legge 12 ottobre 1982,
n. 753)*

1. Al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: «miele di acacia, di lavanda» sono inserite le seguenti: «, di sulla, di agrumi».

2. Al n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole: «in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;» sono sostituite dalle seguenti: «in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento;».

3. Al n. 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «non più di 40 milliequivalenti per kg;» sono aggiunte le seguenti: «miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per kg;».

4. Alla lettera a") del numero 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «ad esempio miele di agrumi» sono inserite le seguenti: «, acacia, erica, tarassaco e corbezzolo».

Art. 12.

(Produzioni in zone di montagna)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emana-

re norme igienico-sanitarie, con semplificazione degli adempimenti, relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

2. Le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli e alimentari a «denominazione di origine controllata», «DOC», «denominazione d'origine protetta», «DOP», «indicazione geografica protetta», «IGP», «specificità controllata», «attestazione di specificità», nonché menzioni simili o comunque tali da trarre in inganno l'acquirente o il consumatore, che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Se il soggetto abbia utilizzato le suddette denominazioni come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale anche modificate, alterate o rettificata è punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

3. Se gli illeciti di cui ai commi precedenti sono commessi da un produttore di prodotti che hanno ottenuto le registrazioni di cui al precedente comma 1, la sanzione è aumentata di un terzo.

4. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque usa le denominazioni di cui al precedente comma 1 alterandole oppure parzialmente modificando-

le, anche con aggiunte o termini rettificativi quali «tipo», «gusto», «uso», «sistema», «metodo», nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti o i consumatori è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, nei casi di non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Art. 14.

(Sanzioni accessorie)

1. Le condanne per uno degli illeciti di cui al precedente articolo 13 comportano comunque la confisca del prodotto e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a 12 mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata ai sensi dei regolamenti comunitari di cui al precedente articolo 13.

Art. 15.

(Procedura di controllo e vigilanza)

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti con una delle denominazioni di cui al precedente articolo 13 è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero delle risor-

se agricole, alimentari e forestali, per lo svolgimento dei controlli previsti ai sensi delle norme vigenti.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto ed a procedere all'applicazione delle sanzioni è l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, competente per territorio in relazione al luogo dove è stata commessa la violazione.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di applicazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa annuale di lire 100 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere di cui al comma 1 per gli anni 1995, 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nella presente legge, o che non risulti in contrasto con le disposizioni contenute nella medesima, conservano piena efficacia le leggi vigenti in materia di tutela delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari nonché dei prodotti tipici ed i relativi regolamenti e disposizioni di attuazione.

